

## **Validità anno scolastico: limite massimo delle ore di assenza e deroghe a tale limite**

Ai docenti, ai genitori e agli alunni

della scuola secondaria di 1° grado  
“Dante Alighieri” di Catania

**VISTO** l'articolo 14, comma 7, del DPR n. 122 del 22 giugno 2009 che prevede che:  
“.....*ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno **tre quarti dell'orario annuale personalizzato**..... omissis”*

**VISTA** la C.M. n. 20 del 04 marzo 2011 con oggetto: “Validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado art. 2 e 14 del DPR 122/2009”

**OSSERVATO** che per casi eccezionali motivati e documentati, sono possibili deroghe al suddetto limite a condizione che queste non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati (per la quale, come stabilito dalla L. 169 del 31-10-2008, per l'ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo l'alunno dovrà riportare un voto uguale o superiore al sei in tutte le discipline compresa la condotta).

**VISTA** la delibera del Collegio docenti del 01/09/2016

si comunicano:

1) i monte ore annui di riferimento riferiti alla scuola secondaria di 1° grado e limite massimo di ore di assenza:

**ORARIO TEMPO NORMALE:**

monte ore annuo: 990

massimo ore di assenza (25%): 247,5

ORARIO NORMALE ALLIEVI CHE NON SI AVVALGONO DELL' INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA O DI INSEGNAMENTO ALTERNATIVO:

monte ore annuo: 957

massimo ore di assenza (25%): 239,25

ORARIO INDIRIZZO MUSICALE

Monte ore annuo: 1023

255,75

2) i criteri di validazione dell'anno scolastico, in deroga a  $\frac{1}{4}$  di assenze consentite:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati
- terapie e/o cure programmate
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI
- adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (legge 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; legge 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987)
- assenze per malattia, su motivata certificazione del medico curante e/o di un medico specialista
- assenze per motivi "sociali", su certificazione analitica dei servizi che hanno in carico gli alunni interessati
- gravissimi motivi personali o familiari (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gravi patologie o lutti che comportino una riorganizzazione del nucleo familiare)
- tardiva iscrizione (alumni stranieri o minori in stato di abbandono affidati dall'autorità giudiziaria).

Sono computate ai fini del calcolo delle ore di assenza:

- entrate posticipate dopo 5' dall'inizio della 1<sup>a</sup> ora di lezione
- uscite anticipate
- assenze per malattia
- assenze per motivi familiari

- non frequenza in caso di non partecipazione a viaggi di istruzione o a visite guidate
- la non frequenza, in caso di attività all'interno dell'orario scolastico (es. teatrali, musicali, premiazioni, celebrazioni istituzionali organizzate dall'Istituto etc.).

Non sono computate come ore di assenza:

- la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (per es. campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel POF e/o approvati dal consiglio di classe)
- la partecipazione ad attività di orientamento in entrata e in uscita
- la partecipazione ad esami di certificazione esterna o concorsi
- le entrate posticipate e le uscite anticipate disposte dall'istituzione scolastica per motivi organizzativi
- le assenze in occasione di scioperi del comparto scuola